



**COMUNE DI VIGGIANO**  
**PROVINCIA DI POTENZA**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA FIDA PASCOLO**

Approvato con Delibera di C.C. n. .... del.....

**Art. 1**  
**(Finalità)**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Viggiano e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliati, i pascoli arborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi e i boschi stessi in quanto pascolabili, se, privi di specifico vincolo.

**Art. 2**  
**(Campo di applicazione)**

Le proprietà comunali sulle quali è possibile esercitare il pascolo sono quelle indicate nella planimetria depositata agli Atti del Comune e constano di n. 18 comparti :

- **pascolo nudo**;
- **pascolo mediamente cespugliato** (max 30% della superficie coperta);
- **pascolo fortemente cespugliato** (dal 30 sino al 60% di superficie coperta o bosco rado con copertura inferiore al 30%);
- **bosco non vincolato**;

a superficie variabile, sui quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 16/05/1999.

**Art. 3**  
**(Bestiame ammissibile)**

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo :

- a) bovini;
- b) equini;
- c) ovi-caprini;
- d) suini.

**Art. 4**  
**(Adempimenti del Concedente)**

Sarà cura del Comune Concedente provvedere annualmente in merito:

- a) alla distribuzione del carico bestiame tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolabili, allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile;

b) alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione del cotico erboso mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali.

### **Art. 5** **(Aventi diritto)**

L'utilizzo dei pascoli è di norma riservato al **bestiame stabulato nel Comune di Viggiano**.

Generalmente, sono esclusi dal pascolo gli animali **non stabulati nel Comune di Viggiano** ed **il bestiame transumante**, salvo diversa insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale e, previa certificazione sanitaria, nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste presentate dagli allevatori con bestiame stabulato nel Comune di Viggiano.

In tal senso, è severamente proibito (e conseguentemente punito con il max delle sanzioni previste dall'art. 12 della D.C.R. n. 1085 del 23-03-1999) ai proprietari del bestiame avente diritto di pascolare, di immettere nei propri greggi o armenti, animali provenienti da allevamenti extra-comunali, e/o di proprietà di allevatori comunali aventi più capi di quelli regolarmente ammessi alla Fida, oppure non ammessi.

In caso di mancata osservanza saranno applicate anche le sanzioni fissate dal presente Regolamento.

Ai soli fini della determinazione del carico sono ammessi i parametri di conversione indicati dal Regolamento dell'Unione Europea n. 1782/03 e dall'art. 5 del D.C.R. n. 1085 del 23.03.1999 .

Pur non potendosi fissare limiti di carico per singoli comparti, che comunque devono rispettare il disposto dell'art. 6 della D.C.R. n. 1085/1999, in funzione della utilizzazione progressiva dei pascoli per fasce altimetriche, il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni pascolabili evitando, per quanto possibile, situazioni di sovraccarico (causanti il degrado del cotico erboso e la formazione della flora sostitutiva) o di sottocarico (determinando i presupposti per la costituzione del materiale di innesco degli incendi).

In ogni caso, i valori del carico massimo ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso, oppure, in caso di deterioramento del cotico erboso.

**Art. 6**  
***(Periodizzazione, domande e requisiti)***

Il periodo di Fida è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per esercitare il pascolo, gli aventi diritto devono, entro il 15 gennaio di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Viggiano.

In linea generale é possibile presentare una sola richiesta di fido.

Qualora il titolare di domanda abbia saturato il carico massimo ammissibile del comparto, o qualora non vi siano altre domande per lo stesso comparto può presentare più domande.

Nella domanda il Richiedente dovrà specificare le proprie generalità complete e quelle del custode, il preciso recapito, l'esatta ubicazione del sito di stabulazione del bestiame, la località e il comparto richiesto in Fida Pascolo, il numero dei capi di bestiame posseduti e quelli per i quali è fatta la richiesta di Fida allegando fotocopia aggiornata del Registro di Stalla.

Nella stessa domanda il Richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività di allevatore di bestiame e dovrà obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente Comunale, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Le domande di rinnovo di Fida-Pascolo dovranno pervenire all'Ufficio Comunale preposto entro i 40 giorni precedenti l'inizio del successivo periodo di concessione cioè, prima del 20 Novembre dell'anno precedente il periodo di pascolamento, pena l'irricevibilità della domanda.

I titolari di autorizzazione possono fare richiesta di contributi Agea legati ai capi, per il periodo di titolarità del diritto acquisito.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono requisiti prioritari:

1. residenza anagrafica del Richiedente nel Comune di Viggiano;
2. essere imprenditore agricolo professionale e/o coltivatore diretto, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica limitrofa e/o vicinale all'area richiesta in concessione;
4. non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio;
5. di essere in uno dei Consorzi di Tutela operanti sul territorio Comunale (Pecorino di Moliterno – Caciocavallo Silano);
6. di essere iscritti ad uno dei Consorzi di filiera operanti sul territorio.

In caso di richieste eccedenti la superficie individuata per l'utilizzazione a fida pascolo, alle singole domande si assegnano, dunque, i seguenti punteggi in base alle priorità suddette:

1. residenza anagrafica del Richiedente nel Comune di Viggiano: punti 25;

2. essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica limitrofa e/o vicinale all'area richiesta in concessione: punti 15;
3. non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio: punti 15;
4. di essere iscritto in uno dei Consorzi di Tutela operanti sul territorio Comunale (Pecorino di Moliterno – Caciocavallo Silano- Agnello delle dolomiti lucane- Deco comunali Filiere ecc ): punti 10;
5. Aver utilizzato il comparto nell'anno precedente: punti 25 ( punteggio assegnabile per un massimo di due annualità);
6. dichiarare di svolgere l'attività di allevatore di bestiame in via prevalente o esclusiva punti 10.

Nell'eventualità che pervengano più domande per lo stesso lotto e a parità di punteggio assegnato ai sensi del DSG n° 453/14 l'amministrazione comunale procede a assegnare il lotto alla domanda pervenuta prima al protocollo.

I fidatari, prima di immettere i capi nel comparto assegnato, devono depositare presso il competente Ufficio del Comune, un fascicolo contenente:

1. le generalità e la residenza dello addetto alla custodia dei capi;
2. copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3. un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
4. un certificato rilasciato dal Sindaco del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo;
5. la comunicazione (almeno tre giorni prima), per gli Agenti Forestali e Comunali, circa il giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame, e le località fuori dalle bandite in cui se ne possa facilmente fare il riscontro. Senza tale adempimento la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

### **Art. 8**

#### ***(Pagamento del canone)***

Il canone di Fida-Pascolo dovrà essere pagato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'Autorizzazione, mediante versamento al Comune di Viggiano, da effettuarsi sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune nella somma calcolata in base a quanto riportato nel successivo art. 14 del presente Regolamento.

### **Art. 9**

#### ***(Autorizzazione)***

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita Autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti preposti.

L'Autorizzazione specificherà le generalità dell'allevatore Fidatario, il numero e la qualità dei capi di bestiame per i quali la Fida è concessa (per il bestiame registrato, con l'annotazione sulla copia del Registro di Stalla) e la zona di pascolo assegnata.

Ciascun Fidatario dovrà utilizzare solo ed esclusivamente la zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito e sorvegliato da personale idoneo per capacità professionale e sufficiente numericamente.

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente ASL.

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo dei predetti Servizi Veterinari.

## **Art. 10**

### ***(Modalità di pascolamento e obblighi)***

L'esercizio del pascolo sui demani comunali deve esercitarsi con le seguenti modalità:

1. rilascio di apposita Autorizzazione da parte del Comune Concedente, proprietario;
2. vigilanza continua del bestiame da parte del Fidatario;
3. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa;
4. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno corrispondere con quelle depositate con la copia del Registro di Stalla presso l'apposito Ufficio Comunale;
5. in caso di moria del bestiame imputabile a malattie infettive, il Fidatario non potrà mai esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente Concedente, anche quando fosse dimostrato che gli animali abbiano contratto la malattia nel fondo fidato;
6. divieto tassativo di immissione nelle aree autorizzate di un numero di capi superiore a quello autorizzato e/o di animali diversi per i quali è concessa l'Autorizzazione;
7. obbligo assoluto di non fare uso di fuoco, fiamme e brillamenti, nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della Fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;

8. divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo, al fine di consentire la libera circolazione (anche solo pedonale) e gli altri usi civici consentiti dalle norme vigenti;
9. obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi prescritte, e/o semplicemente suggerite, dalle competenti Autorità Sanitarie, qualora durante il periodo di Fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. il Comune Concedente declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi, qualunque ne sia la loro natura.

### **Art. 11**

#### ***(Aree destinate al pascolo, limitazioni e divieti)***

Le aree destinate a pascolo sono determinate come risulta dall'elencazione (zone da A ad U) unita al presente articolato (**Tabella 4**).

Sui terreni ubicati a quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m., ed in quelli in cui è ammessa solo la Fida estiva, il pascolo, qualunque ne sia la specie animale autorizzata, è vietato prima del 15 Maggio e dopo il 15 Dicembre novembre. Sui terreni posti al disotto di 1000 m. s.l.m. ed in quelli in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno, il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "turnato - guidato" e scolarmente incominciando dalle località più basse, fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di bestiame, sufficiente per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad una altezza non inferiore a 10 cm. Sui terreni situati al disotto di 600 m. s.l.m. ed in quelli in cui è ammessa solo la Fida invernale, il pascolo può esercitarsi dal 1 ottobre al 31 maggio.

E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt intorno alle piste, alle strutture ricettive, alla fontana dei Pastori, alla piana Buonocore ed alla vetta del Sacro Monte. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa variabile, a discrezione del verbalizzante, tra le 10.000 - 200.000 €/capo. Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni

E' fatto assoluto divieto di:

1. cedere ad altri il diritto di Fida-Pascolo;
2. esercitare il pascolo con i caprini, ad eccezione dei pascoli nudi o cespugliati e dei soli boschi di alto fusto non vincolati;

3. esercitare il pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. esercitare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
6. danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e degli altri Enti preposti alla tutela, e di asportare dai terreni pascolabili fieno, stame e legna;
7. abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
8. costruire o allestire strutture e opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché a sostare o pascolare mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi;
9. pascolare nelle zone affittate e/o fidate ad altri, nonché in quelle vincolate .

### **Art. 12** **(Responsabile)**

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile amministrativo che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento. Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale .

### **Art. 13** **(Sanzioni)**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e punizioni previste dalle Leggi Speciali in materia, i trasgressori in violazione agli articoli 10 e 11, saranno puniti con una sanzione amministrativa determinata in base alla tabella seguente:

**Tabella 1**

<i>Art 10 comma 1</i>	<i>€5.00/capo</i>	<i>€50.00/capo</i>
<i>Art 10 comma 2</i>	<i>€100.00/capo</i>	<i>€300.00/capo</i>
<i>Art 10 comma 4</i>	<i>€100.00/capo</i>	<i>€300.00/capo</i>
<i>Art 10 comma 6</i>	<i>€25.00/capo</i>	<i>€50.00/capo</i>
<i>Art 10 comma 7</i>	<i>€150.00</i>	<i>€1000.00</i>
<i>Art 10 comma 8</i>	<i>€100.00</i>	<i>€1000.00</i>
<i>Art 11 comma 2</i>	<i>€5.00/capo</i>	<i>€25.00/capo</i>
<i>Art 11 comma 3</i>	<i>€5.00/capo</i>	<i>€50.00/capo</i>
<i>Art 11 comma 4</i>	<i>€5.00/capo</i>	<i>€50.00/capo</i>
<i>Art 11 comma 5</i>	<i>€5.00/capo</i>	<i>€50.00/capo</i>
<i>Art 11 commi 6.7.8.9</i>	<i>€150.00</i>	<i>€1000.00</i>

Il Comune Concedente, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei Fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati .

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale potrà essere revocata l'Autorizzazione, senza che il Fidatario abbia a pretendere alcuna restituzione su quanto già pagato .

La verbalizzazione di 3 sanzioni nel corso di uno stesso anno comporta la sospensione e revoca della Fida in corso, nonché l'esclusione dalla presentazione della richiesta e/o conferma per un minimo di tre anni .

#### **Art. 14**

##### ***(Determinazione del canone e carichi massimi ammissibili )***

Il canone di Fida, che il Comune fissa annualmente sulla base dell'art. 11 del Regolamento Regionale, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'Autorizzazione.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, tenuto conto degli Indici di Conversione dettati dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999, di seguito riportati in tabella.

## **Tabella 2 Indici di conversione capi in UBA**

Specie Animale	UBA
Bovini oltre 36 mesi	1
Manza, Manzetta, Vitello	0,50
Toro	1
Ovi – caprini	0,15
Equini	1
Suini	0.30

Si applicherà il canone annuo di fida pascolo in € 26,00 (€ ventisei/00) per ogni UBA e, tale somma potrà essere annualmente rideterminata dal Comune con proprio atto deliberativo.

In assenza si intende confermato l'importo dell'anno precedente.

In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultanti dal registro di stalla.

## **Tabella 3 CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI**

Ai sensi dell'Art 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 16/05/1999.

<b>Categoria</b>	<b>Ha x Uba</b>	<b>Uba/Ha</b>
- Pascolo	2	0.5
- Pascolo cespugliato (fino al 30% della superficie)	2.5	0.4
- Pascolo fortemente cespugliato arborato o con roccia (fino al 60% della superficie) - Boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie)	3	0.33
- Pascolo Arborato Tara 50% - Bosco - Incolto	3.5	0.28

**Art. 15**  
**(Controlli)**

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, e chiunque sia in possesso dei requisiti del Personale della Polizia Giudiziaria .

Entro 20 giorni dall'ammissione al pascolo, il Fidatario, ove non espressamente dispensato dall'Amministrazione, dovrà costruire sull'area assegnatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli Organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

**Art. 16**  
**(Rinvio)**

Per quanto non previsto e non contemplato dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'esercizio del pascolo, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio silvo-forestale e la tutela dell'ambiente.





## CHIEDE

A codesto spett.le ente il rinnovo / l'iscrizione nel Ruolo Fida Pascolo per l'anno 2016 e di pascolare  
Nella zona .....Località.....in agro di Viggiano

Il pascolo per il periodo e nella località sopra indicata si riferisce ai seguenti capi:

vacche (oltre tre anni di età) n° .....	UBA n.....
manze e manzette n° .....	UBA n.....
tori n° .....	UBA n.....
pecore n° .....	UBA n.....
capre n° .....	UBA n.....
equini n° .....	UBA n.....

Allega: Copia Registro di stalla

Copia Documento di riconoscimento

Comunicazione circa il giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame,

Viggiano li \_\_\_\_\_

L'allevatore

\_\_\_\_\_